

Repertorio N. _____ Raccolta N. _____

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI NELL’AREA INTERESSATA DALLA COSTRUZIONE DEL “NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA”

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno il giorno del mese di , in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr/ssa , nato/a a il, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. del e del DPGRC n.....del , nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 6 e 14, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell’Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. del) si sono costituiti:

COSTITUZIONE DELLE PARTI

- costituzione Regione

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione (una volta denominata la Regione Campania “Regione” si dovrà per l’intero contratto definirla in tal modo), nella persona del Dirigente.....(indicare l’Ufficio della Regione presso il quale il Dirigente è incardinato) dott. (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del Dirigente), nato a il...., domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81 (la sede legale della Regione Campania è sempre “in Napoli, alla via S. Lucia 81”, ovunque sia ubicata l’A.G.C. o il Settore stipulante), autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC (indicare il DPGRC di conferimento di incarico al Dirigente e trasmetterlo in copia all’Ufficio Contratti). Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n.....del, idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 E 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti

a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

- costituzione Società/Impresa

2) La Società/ Impresa.....cf. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco) di seguito denominata (Società, Impresa individuale, ecc) nella persona del dott./sig.....(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita), legale rappresentante (indicare con precisione anche la carica societaria risultante dalla visura camerale Telemaco) della (Società/Impresa), domiciliato per la carica presso la sede legale della..... (Società/Impresa) avente sede in..... (indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa risultante dalla visura camerale Telemaco).

nel caso in cui il potere di firma viene delegato a un procuratore la formula della costituzione della Società potrà essere la seguente:

2) La (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. n. (indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale Telemaco), di seguito denominata (Società, Impresa individuale) nella persona del dot (o sig.) (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita del procuratore, giusta procura conferitagli con atto pubblico o scrittura privata autenticata il..... dal Notaio Dott....., Repertorio n.....Raccolta n, dal legale rappresentante ed amministratore delegato della Società (ovvero indicare altra carica societaria) Dott. nato a.....il....., domiciliato per la carica presso la sede della.....in..... alla via....

- Se la procura è prodotta in originale cartaceo:

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo e in copia conforme digitale agli atti dell'Ufficio "AA.GG. Atti sottoposti a registrazione e contratti, URP della Segreteria della Giunta" e viene allegata al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

La suddetta procura è allegata in originale al presente contratto in formato digitale

- costituzione di un raggruppamento:

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ing./avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n..) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dalDott/dott.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata nelle

firme il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

- Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp" e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

-Se la procura è prodotta in digitale originale:

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato in originale al presente contratto in formato digitale

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

- 1) la Società (mandataria), avente sede legale in.....alla
via n.....;
- 2) la Società (mandataria), avente sede legale in.....alla
via n.....;
- 3) la Società (mandataria), avente sede legale in.....alla
via n.

VISURA CAMERALE

Verificata dalla Direzione Generale (inserire denominazione Ufficio) la regolarità della visura camerale del (documento Tinserire n. documento), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal....., numero e codice fiscale n. e R.E.A. n...

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le visure camerali di tutte le Società componenti il raggruppamento).

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria l'informazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) ex art. 92 del d. lgs 159/2011:

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrata dalla Direzione Generale alla Prefettura di Napoli con nota con prot. n. del e che sono trascorsi 45 giorni dalla richiesta.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

- nel caso in cui è necessaria l'informazione e ci sia motivata urgenza stipulare il contratto.

Verificata l'urgenza attestata con nota o decreto del Dirigente dell'UOD (motivare l'urgenza del...n.....e che il Dirigente dell'UOD.....con nota prot. n..... ricevuta dalla Prefettura di...Inserire la Provincia) il....., il Dirigente ha inoltrato la richiesta di informativa antimafia alla Prefettura di(Inserire la Provincia).

("l'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari". Pertanto, il motivo dell'urgenza deve essere adeguatamente motivato e riferirsi ai soli casi previsti dalla legge).

- se è necessaria informazione antimafia e la Prefettura ha rilasciato l'informazione:

Verificato, altresì, che l'UOD (indicare denominazione UOD) ha prodotto, per la Società, l'informazione prefettizia rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di.....(indicare la provincia) prot.....del.....in cui si attesta che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 7 del d. lgs. 159/2011, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Società.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

- se è necessaria la comunicazione antimafia e la Prefettura attesta che, dalle ricerche effettuate, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011:

Considerato che l'UOD ha verificato la veridicità delle comunicazioni antimafia per la Società tramite il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant) prot. n. M_ITPP_.....UTG..... del in cui si attesta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011.

- se è necessaria la comunicazione antimafia, quando è trascorso il termine di (30 gg) dalla richiesta, nei casi di urgenza ex art. 88 del d. lgs. 159/2011, o nel caso di rinnovo del contratto:

Considerata l'urgenza attestata con nota del Dirigente dell'UOD del.....prot. n.....e che la Società/Impresa ha autocertificato ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 159/2011 con nota acquisita agli atti dell'UOD prot. n.....del.....che a proprio carico non sussistono e i propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d. lgs. 159/2011 e che l'UOD.....

Considerato che l'UOD ha verificato che la predetta autocertificazione è stata sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(in caso di costituzione di Società in raggruppamento, andranno indicate nel contratto le informative o le comunicazioni di tutte le Società componenti il raggruppamento).

DUVRI

- se non occorre il DUVRI:

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n..... del, che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

- se occorre il DUVRI

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n.....del....., che per il presente contratto sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro e che pertanto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente contratto.

PREMESSE

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

1. in data 24 aprile 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Campania, è stato stipulato il "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" in cui i soggetti sottoscrittori si sono impegnati ad avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Campania e che tra gli interventi individuati nell'ambito del citato "Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" è ricompreso il settore prioritario "infrastrutture";
2. l'importo complessivo degli interventi ricompresi nel "Patto" ammonta a 9.558,24 milioni di euro, di cui 2.780,00 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020, di cui alla delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016;
3. con deliberazione n. 173 del 26 aprile 2016, la Giunta regionale della Campania ha provveduto a

- prendere atto e ratificare il “Patto” per dare un rapido avvio e garantire l'attuazione degli interventi considerati strategici e facilitare la nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014/2020;
4. con la DGR n. 280 del 23/05/2017, è stata programmata la somma di 18,5 milioni di euro per l'intervento **“Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Progettazione esecutiva”** ed 81,5 milioni di euro per il primo lotto dei lavori;
 5. con la DGR n. 535 del 08/08/2017, recante: “FSC 2014/2020 - DGR n. 280 del 23/05/2017 - Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - Acquisizione di risorse nel bilancio regionale e istituzione del capitolo di spesa”, si è proceduto ad iscrivere in bilancio, ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4, la somma necessaria per la progettazione dell'intervento “Riqualificazione e ristrutturazione del complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona”, inserito all'interno del Patto per lo Sviluppo della Campania, nonché ad individuare il Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, quale Responsabile Unico per l'Attuazione, demandandogli ogni attività necessaria alla progettazione;
 6. in esito alle attività del tavolo di lavoro interistituzionale, composto dalla Regione Campania, dal Comune di Salerno, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" e dalla Università di Salerno, è emersa l'inadeguatezza degli spazi a disposizione dell'AOU e, pertanto, la necessità di intervenire in maniera radicale sugli edifici costituenti l'attuale complesso, oramai vetusti, per i necessari adeguamenti alla normativa antincendio ed antisismica, nonché la maggiore convenienza della realizzazione di una nuova struttura, in ragione dei risparmi di gestione conseguibili;
 7. con successiva DGR n. 693 del 14/11/2017 si è provveduto:
 - ad avviare il procedimento volto alla modifica degli interventi: *“Riqualificazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Progettazione esecutiva”* e *“Riqualificazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. I Lotto”*, rispettivamente in: *“Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Progettazione esecutiva”* e *“Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. I Lotto”*, ferma restando la programmazione delle risorse di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 280/2017;
 - a demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, Responsabile Unico per l'Attuazione dell'intervento, all'esito della procedura di modifica degli interventi, ogni attività necessaria alla progettazione del nuovo complesso ospedaliero;
 - a stabilire che, il soggetto attuatore della *“Realizzazione del nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Primo lotto”* fosse la Regione Campania;

- a demandare al Direttore Generale pro tempore della Direzione per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, Responsabile Unico per l'Attuazione dell'intervento, l'adozione degli atti consequenziali, assicurando, tra l'altro, il rispetto delle tempistiche previste dalle delibere CIPE n.25/2016 e n.26/2016 relativamente all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
- 8. in esito alla riunione del 28.11.2017 del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - istituito secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 26/2016 - e all'Atto Modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Campania sottoscritto, in data 17.01.2018, tra il Presidente della Regione Campania e il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno è stato deciso che l'importo del finanziamento dell'intervento "Realizzazione del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" ammonti complessivamente a 327 Milioni di euro (di cui € 302 Milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e € 25.000.000,00 sul Piano Operativo Complementare, e le ulteriori risorse per il finanziamento delle attrezzature da reperire nell'ambito del programma degli investimenti ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 88);
- 9. come da verbale della Conferenza dei Servizi del 11.12.2017 a cui hanno preso parte la Regione Campania, il Comune di Salerno, l'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona e l'Università di Salerno, su convocazione del Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, è stato individuato il sito ove realizzare la nuova sede dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, nell'area ubicata in località San Leonardo, di oltre 207 mila metri quadrati;
- 10. con il D.D. n. 6 del 12/01/2018 del Direttore Generale della Direzione per la Tutela della Salute ed il coordinamento del SSR, l'ing. Roberta Santaniello è stata nominata RUP dell'intervento in parola;
- 11. nell'ambito dell'Accordo di Programma integrativo per il Settore degli Investimenti Sanitari - Programma di Interventi ex art. 20 legge n. 67/1988 - sottoscritto in data 23/08/2019 dalla Regione Campania ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - alla scheda n. 60, per l'intervento di che trattasi denominato "*Costruzione della nuova Sede del P.O. Ruggi di Salerno*", è stata destinata la somma di € 330.811.855,05, (di cui 314.271.262,30 a carico dello Stato e € 16.540.592,72 a carico della Regione);
- 12. il progetto esecutivo dell'intervento in parola è stato validato dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D,Lgs 50/2016 e s.m.i. con il verbale del 23.12.2022 ed è stato approvato con il decreto dirigenziale n. 564 del 30.12.2022;
- 13. con la DGRC n. 587 del 16.11.2022 sono stati stanziati, per l'intervento di che trattasi in aggiunta ai fondi già programmati nell'ambito dell'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88, a valere sul PR Campania FESR 21/27, ulteriori € 100.000.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO 4.5, Azione

- 4.5.1 e ulteriori € 20.000.000,00 nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO 2.4, Azione 2.4.3, per un importo complessivo di € 120.000.000,00;
14. con la succitata DGRC n. 587/2022 il costo complessivo dell'intervento è passato da 330.811.855,00 a 434.271.262,30, con DD n. 564 del 30.12.2022;
15. a seguito dell' acquisizione del nulla osta Ministeriale alla rimodulazione della scheda, si è proceduto con il DD n. 7 del 13.01.2023, a prendere atto della modifica all'Accordo di Programma;
16. a seguito di rettifica del QTE è stato adottato il DD n. 15 del 17.01.2023 e successivo DD. n 25 del 19.01.2023 di rettifica che ha riapprovato il quadro economico dell'intervento rideterminato in € 434.271.262,30;
17. con il Decreto Ministeriale n. 9 del 18.01 2023 è stato ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi;
18. con il D.D. n. 31 del 26/01/2023 l'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" ha indetto una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974, a cui è stata assegnata il numero 3573/AP72023;
19. l'oggetto dell'appalto relativo alla procedura di gara aperta telematica approvata con il D.D. n. 31 del 26/01/2023 prevedeva, in linea con le indicazioni fornite nel documento RUGGI-SA D HS GEN REP 00 000 0002 r00 - Valutazione del Rischio Bellico, la propedeutica eliminazione del rischio di presenza di ordigni bellici residuati nel sottosuolo dell'area interessata alla realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" da effettuarsi secondo le indicazioni che fornite con parere vincolante dall'Autorità Militare competente, ovvero del Ministero della Difesa – Reparto Infrastrutture Ufficio Genio Militare, attraverso apposita impresa specializzata e qualificata B.C.M. autorizzata";
20. all'esito della procedura di gara con il decreto dirigenziale n. 610 del 28/07/2023 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere della Giunta regionale della Regione Campania è stata aggiudicata la procedura di gara n. 3573/AP/2023, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" (CUP B59J16003160001 - CIG 9607502974), in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE SIS SCPA (Esecutrice

Sipal S.p.A. - INC SPA - SACYR CONSTRUCCION SAU), sede legale in Via Invorio n. 24/A -10146 Torino, P.IVA IT08679430010, per un importo complessivo di € 363.670.797,67 (di cui € 356.985.295,55 per i lavori ed € 6.685.502,12 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, dichiarando di realizzare i lavori oggetto dell'appalto in n. 896 giorni naturali e consecutivi;

21. a seguito del ricorso introduttivo numero di registro generale 1311 del 2023, integrato da motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il Consorzio Stabile Eteria, secondo graduato, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 610 del 28.7.2023, comunicato in data 31.7.2023, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" in favore del Consorzio Stabile SIS.
22. con la sentenza n. 2444/2023 pubblicata il 31/10/2023 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha accolto i motivi aggiunti, con conseguente annullamento dell'intera procedura di gara;
23. per l'effetto demolitorio del giudicato amministrativo di annullamento, l'atto impugnato ha perso efficacia ex tunc e, pertanto, per il preminente interesse pubblico tutelato, si è reso necessario avviare una nuova procedura di gara;
24. con il D.D. n° 733 del 07/11/2023 la stazione appaltante, acquisito lo specifico parere n° 7393-2023 reso dall'Avvocatura regionale, ha preso atto della sentenza n° 2444/2023 del TAR Campania – Salerno e determinato di non proporvi appello;
25. conseguentemente con il Decreto Dirigenziale n. 944 del 30/12/2023 avente ad oggetto: Art. 20 - III Fase Completamento - scheda n. 60 "Costruzione della Nuova Sede del PO Ruggi di Salerno" - CUP B59J16003160001 - Approvazione degli atti di gara - CIG A045852B3F – la stazione appaltante, acquisito dall'ANAC, l'esito del procedimento di verifica sugli atti della presente gara, ha tra l'altro:
 - disposto l'avvio di una nuova procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori;
 - approvato, al fine di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla pubblicazione di gara, la seguente documentazione: Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni contrattuali; Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche e Schema contratto;
 - incaricato lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 “- Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” ad avviare una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato “Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi

d'Aragona", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 4 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;

- con il decreto dirigenziale n. 1142 del 30/12/2023, l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha indetto una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 finalizzata all'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo Complesso Ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 2 e 4 del Codice, per un importo a base di gara pari ad € 367.229.365,60, di cui € 6.685.502,12 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti ed approvato il disciplinare di gara;

26. la nuova gara indetta con il su richiamato decreto dirigenziale n. 1142 del 30/12/2023 per la realizzazione dei lavori del nuovo complesso ospedaliero "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona", non rientra il servizio di Bonifica bellica l'Amministrazione, previsto negli elaborati di progetto validati dal RUP con il verbale del 23.12.2022 e posti a base di gara e necessario ai sensi della Legge n. 177 del 01/10/2012;

27. con il D_____D_____ il RUA ha approvato la progettazione validata dal RUP XXXXXX relativa al Servizio di bonifica bellica propedeutico alla realizzazione dei lavori per la costruzione del "NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA"

28. con il D_____D_____ la stazione appaltante ha:

- incaricato lo Staff 92 dell'Ufficio Speciale 60 06 " - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" ad avviare una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del "Servizio di bonifica bellica sistemica terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici nell'area interessata dalla costruzione del "NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA" per un importo di € XXXXXX(al netto di spese generali, di IVA al 22%;
- approvato, al fine di consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla pubblicazione di gara, la seguente documentazione: Disciplinare di gara; il Capitolato speciale d'appalto - Prescrizioni tecniche e lo Schema contratto;
- dato atto che il corrispettivo è tratto ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e grava sul capitolo _____, U.P.B._____ del Bilancio Regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;

29. con gli atti _____ sono stati approvati i verbali e/o nominate commissioni
30. 11. Con gli atti _____ sono autorizzati gli impegni di spesa
31. 12. Con gli atti _____ è stata disposta l'aggiudicazione
32. 13. Con nota Prot _____, è stato reso il parere dell'avvocatura ed approvato lo schema di
33. contratto
34. Con gli atti di controllo _____ sono state eseguite: le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto volte ad acclarare l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023;
- le verifiche di legge, relative al possesso in capo all'Società dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - le verifiche di legge effettuate, anche attraverso il sistema FVOE di ANAC, nei confronti di, (le suddette verifiche hanno dato tutte esito positivo, giusta comunicazione prot. del della Centrale Acquisti che, accertata l'assenza di elementi ostativi, dichiara l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con decreto dirigenziale n. _____), dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 17 co.5 del D.lgs. 36/2023 l'aggiudicazione è divenuta efficace
 - **(laddove previsto) si procederà alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva espressa, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;**
(se ricorrono i presupposti di legge e con debita motivazione)
 - nelle more della stipula del contratto, con nota prot. del è stata disposta la consegna in via d'urgenza del servizio, ai sensi dell'art. 17 co. 8/9 del d.lgs. 36/2023;
 - **(tali verifiche si sostanziano nella dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione proveniente dall'UOD 60.06.92 Centrale Acquisti-Ufficio Gare)**

ARTICOLATO

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Articolo 1 – Premesse

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché, sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, le parti dichiarano di conoscere ed accettare

integralmente i documenti che di seguito si richiamano:

- a. Disciplinare di gara;
 - b. Capitolato speciale d'appalto – Prescrizioni tecniche;
 - c. **Quadro Tecnico Economico;**
 - d. **Progetto Esecutivo, in formato non editabile;**
2. Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'UOD della Direzione Generale, non è allegata al presente contratto per richiesta espressa delle Parti contraenti (ad eccezione dei seguenti allegati – laddove previsti)
3. Si intendono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, benché non materialmente allegati, i seguenti documenti per l'affidamento del servizio di cui in epigrafe, depositati agli atti della Regione e in particolare:
- **tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;**
 - **l'offerta tecnica**
 - **l'offerta economica della Società;**
 - **XXXXXX**
4. Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti.

Art. 2 - Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal d. lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 - Consenso e oggetto del contratto

1. La Regione affida alla Società che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per lo svolgimento del "Servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici nell'area interessata dalla costruzione del "NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA".
2. L'appalto ha ad oggetto la realizzazione del servizio **di cui al Progetto Esecutivo** costituito dagli

elaborati elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché di tutto quanto indicato dell'offerta tecnica.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali la Società dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. Sono altresì compresi i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario, senza ulteriori oneri per la regione.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la Società deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. La Società, altresì, solleva la Regione da ogni responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 3 - Decorrenza e durata del contratto

1. Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso.
2. Il servizio dovrà svolgersi secondo le fasi e nelle modalità specificamente dettagliate nei Capitolati e nel Disciplinare di gara.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite nel termine di 240(duecentoquaranta) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.
4. In ogni caso il contratto spiega la sua efficacia fino alla consegna dell'attestato di bonifica bellica e del verbale di validazione delle attività di bonifica svolte da parte del Ministero della difesa.
5. Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel..... (tali informazioni sono reperibili nel cronoprogramma). La durata del contratto potrà prevedere un minor tempo di esecuzione anche previa valutazione rispetto a quanto offerto dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara e sempre in conformità alle previsioni che il servizio sia eseguito a regola d'arte come da cronoprogramma.

Articolo 4 - Responsabile dei Rapporti contrattuali

1. Il Responsabile Unico del Progetto "Servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici nell'area interessata dalla costruzione del "NUOVO COMPLESSO

OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA" è XXXXXXXX.

2. La Società è tenuta a nominare e comunicare alla Regione il Responsabile designato a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con Il Responsabile Unico del Progetto e con il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 15 e all. 1.2 del D.lgs. n. 36/2023;
3. Ogni variazione di designazione della figura del Responsabile della Società deve essere comunicata tempestivamente alla Regione.

Articolo 5 - Oneri ed obblighi a carico della Ditta/RTI

6. Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato generale di appalto per quanto auspicabile con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 1.6, 1.7 e 1.8 del Capitolato speciali di appalto
7. Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, di seguito indicati:
 - a) il pagamento delle spese di contratto, di registrazione, di imposte varie;
 - b) il pagamento degli stipendi, indennità, ed ogni altra spesa relativa al personale;
 - c) ogni onere correlato agli obblighi assunti dalla Società per l'espletamento del servizio, nonché tutti quelli direttamente o indirettamente riconducibili alle attività e prestazioni all'oggetto dell'appalto, come definito nei Capitolati;
 - d) provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del Contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
 - e) rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative in vigore anche successivamente alla stipula del Contratto;
 - f) rispettare ed ottemperare a quanto specificamente previsto dai Capitolati. Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto.

Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii., avvalendosi di banche o società Poste Italiane Spa ai sensi del comma 9 della legge suddetta, per le transazioni eseguite.

2. La Ditta/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Amministrazione contraente ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'inosservanza di tali norme da parte della Società sarà motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7 - Importo contrattuale e corrispettivi del servizio

1. Il corrispettivo del servizio è fissato in €00..... (anche in lettere .../..), al netto di I.V.A., come per legge. (aggiungere eventuali altre precisazioni e modalità.) con il quale la Società (o il R.T.I. o altro) si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.
2. Per le prestazioni a corpo, il prezzo, stabilito con l'offerta formulata in sede di gara dall'aggiudicatario, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
3. I prezzi unitari determinati dall'Affidatario attraverso il ribasso offerto in fase di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» che saranno applicati alle singole quantità eseguite.
4. La Società dichiara che il pagamento del corrispettivo di cui sopra compensa tutti gli oneri imposti con il presente contratto e tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal Contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.
5. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Servizio, anche dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive, se offerte, e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali a perfetta regola d'arte. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Società aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime relativamente alle attività e modalità di erogazione delle stesse previste nei Capitolati, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/a ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti alla Società medesima

dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 120 D. Lgs. n.36/2023.

6. Il contratto è stipulato interamente "a corpo"

Articolo 8 - Tempi e modalità di pagamento

1. E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione come rilevabile dal processo verbale di avvio del servizio redatto dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.
2. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione.
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto sarà, inoltre, effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) 50% dell'importo contrattuale relative viene corrisposto in esito alla consegna dello stesso alla Stazione Appaltante, previa accettazione espressa di quest'ultima; restante 50% all'emissione del certificato di Verifica di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. 36/2023.

IN ALTERNATIVA All'esecutore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento al netto della ritenuta dello 0,50%, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale. L'ultimo acconto in corso d'opera, fino alla emissione dell'Attestato di Bonifica Bellica e della Validazione del servizio di bonifica da parte del Ministero della difesa potrà essere di qualunque importo. In ogni caso il totale da corrispondere in corso d'opera e fino all'emissione del certificato di Validazione del servizio di bonifica non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'esecutore può chiedere ed

ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.

5. All'esito positivo delle verifiche di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. 36/2023 e prima di ogni pagamento (rate di acconto o saldo) il responsabile unico del progetto rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della relativa fattura. Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 117, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.
7. Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del medesimo decreto le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative presentate sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Le garanzie fideiussorie prevedono, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito.
9. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
10. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
11. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.
12. Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica in ordine alla buona esecuzione del servizio, alla regolarità dei versamenti previdenziali, assicurativi e fiscali acquisita con il D.U.R.C. e il D.U.R.F.

13. Le fatture, intestate alla Regione Campania e corredate da codice IPA, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni ivi indicate e quelle ulteriori che verranno comunicate dal RUP preventivamente all'emissione della fattura. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall'S.D.I., a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente indicato dall'Aggiudicatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso e dovranno sempre essere riportate nelle fatture.
14. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo del contratto, quelle della registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti.
15. La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.
16. I corrispettivi spettanti alla Ditta/RTI/RTP saranno accreditati sul c.c. bancario/postale n..... intrattenuto dal medesimo presso..... cod. IBAN..... esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
17. Il pagamento del servizio prestato avverrà su presentazione di regolari fatture; le stesse saranno emesse entro i termini e le modalità di cui al D. Lgs. 192/2012, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, hanno facoltà di provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

Articolo 9 - Polizza fideiussoria

1. La Società ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria del n.

..... stipulata con _____ di, per un importo pari a (.....) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del Codice civile. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

2. Inoltre, l'operatore economico ha presentato idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali pari alla metà del costo a base d'asta del servizio richiesto, con polizza n. stipulata con _____, a far data da _____, con validità a tutto

Articolo 10 - Penali

1. La Società (o altro) si obbliga a pagare per ogni giorno, naturale e consecutivo, di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, di seguito meglio specificate, le seguenti penali:
 - a) € (...../00), per _____ ;
 - b) € (...../00), per.....:
 - c) € (...../00), per _____ ;
2. Qualora, nell'arco di(indicare un tempo congruo), l'importo delle penali superi il 10 % del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto.
3. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della responsabile della Regione alla Società (indicare il soggetto fisico (ad es. Dirigente responsabile dell'UOD o responsabile del procedimento) che provvederà al rilevamento e

all'applicazione delle penali) entro il termine dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza.

4. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione.
5. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate.
6. Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dalla Regione.
7. Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando all'operatore inadempiente gli oneri a tale scopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese. Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
8. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte del Direttore dell'esecuzione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. In caso di incapienza della fattura si procederà all'escussione della cauzione.
9. Le penali non potranno superare il 10% del valore complessivo del contratto, fatta salva la facoltà per la Regione di procedere alla risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite.
10. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
11. Il ritardato adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal Capitolato, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Società, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione, dopo che sia stata avviata la relativa procedura di risoluzione contrattuale.

Articolo 11 - Clausola di manleva

1. La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Ditta/RTI/RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Articolo 12 - Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto a pena di nullità. Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Regione, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, purché dichiarato in sede di offerta e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al sub società dei requisiti richiesti dalla norma.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.
3. Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Regione si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante on comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

(se de caso)

4. La Società (*o altro soggetto*) in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto come di seguito riportato:

.....

5. Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo xxxX - Collegio Consultivo Tecnico (DA VALUTARE L'INSERIMENTO)

1. Ai sensi dell'Art. 215 All.V2 Art.2, D.Lgs. n. 36/2023, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

xxxxxxxxx

Articolo 13 - Recesso dal contratto

1. La Regione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal

presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

2. Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione. La Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II 14 al Codice, è rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.
3. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
5. La Regione potrà recedere in qualunque tempo dal Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi.
6. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 14 – Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

1. Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
2. La Regione potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le

ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della stipula del presente contratto;
 - b) qualora l'operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione del Contratto, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - c) qualora l'operatore economico offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'offerta Tecnica;
 - d) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
 - e) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
 - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11 del presente Contratto;
 - g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del contratto e dei crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità del presente atto;
3. La Regione, in ogni caso, deve risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122, commi 2-4, D. Lgs. 36/2023. La risoluzione del Contratto è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Articolo 15 - Verifica di Conformità

1. Le attività di collaudo sono disciplinate dall'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, ove sono definite come attività di verifica di conformità, ai sensi del comma 1 del citato articolo.

Articolo 16 – Vigilanza e controllo

(Si tratta di previsione in genere già contenuta nel Capitolato speciale, come del resto altre, es. le penali, obblighi sociali, ma appare utile inserirla nel contratto perché richiama l'attenzione delle parti su importanti diritti e obblighi reciproci).

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta

a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

2. La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD/ Direttore Generale/ Responsabile del Procedimento e verrà esercitata.....

Articolo 17 - Sostituzione del personale

1. La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro dell'istituzione.

Articolo 18 - Obblighi sociali

(Si tratta di prescrizioni normative che gravano sulla Società contraente a prescindere dal rapporto contrattuale che si va ad instaurare ma che divengono, ulteriormente, oggetto di un obbligo contrattuale).

1. La Società (o altro) si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime

Articolo 19- Obbligo di Riservatezza

1. Ai fini del presente Contratto sono considerate riservate le informazioni e i dati trasmessi verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente").
2. Le Informazioni relative all'oggetto della prestazione saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per il periodo necessario, decorrente dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.

3. Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle informazioni riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:
 - a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
 - b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
 - c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle informazioni riservate dell'altra Parte;
 - d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
 - e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di Un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.
4. Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle informazioni riservate in questione.
5. Con la stipula del presente Contratto non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.
6. Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni riservate rivelate nell'ambito del presente Contratto non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.
7. Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.
8. Il contenuto del presente Contratto rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di informazioni di proprietà per gli scopi di cui all'oggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.
9. Né il presente Contratto né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente

Accordo.

Articolo 20 - Trattamento dei dati personali

1. La Società (o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
3. La Società (o altro) prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, la Società (o altro) acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento.
5. La Società (o altro) prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 21 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società (o altro) è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per

l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società/ATI.

Art. 22 - Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la società dichiara con la sottoscrizione del presente contratto:
 - a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Aggiudicataria e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
 - c) i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Aggiudicataria che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 23 - Controversie

(La clausola che deroga alla competenza va inserita solo se la controparte non ha la sede legale in Napoli).

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 24 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

1. Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con Delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007, pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 25 - Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. La Società o l'ATI/RTI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
2. La Società o l'ATI/RTI ha comunicato con nota assunta in carico al prot. n. deldella D.G. gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.
3. La Società o l'ATI/RTI si obbliga a comunicare alla regione ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di ... giorni dalla variazione.
4. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
5. La Società o l'ATI/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subsocietà/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 26 - Codice di comportamento

1. La Società/ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. n. 90 del 09.03.2021 pubblicata sul B.U.R.C. n. 24 del 15.03.2021. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Articolo 27 – Figure di riferimento nell’esecuzione del contratto

1. I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP,nominato con Decreto Dirigenziale n.del..... , e, per la Società, dal Legale rappresentante ,..... Il DEC per la Regione è....., nominato con decreto dirigenziale n.deldella Direzione Generale; per la Società il Capo Progetto è :..... Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 28 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla vigente normativa sia statale che comunitaria.

Articolo 29– Comunicazioni tra le parti

1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e ATI/SOCIETA’ si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione:

2) ATI/SOCIETA’:

Art. 30 - Imposte e spese

1. Sono a carico della Società o dell’ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, (verificare se la controparte rientra tra i soggetti esentati dalle spese) nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica che quest’ultimo dichiara di aver già corrisposto giusto modello F24 ELIDE del _____ calcolati secondo l’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

(Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l’assolvimento delle imposte per gli allegati:...ad eccezione dell’allegato/degli allegati per i quali l’imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l’apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica)

[Se sono presenti allegati diversi dalla procura indicare l'assolvimento delle imposte per gli allegati:...ad eccezione dell'allegato/degli allegati per i quali l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica.

Detti allegati sono conservati agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b)

- se la parte contraente è munita di firma digitale

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

- nel caso in cui le Parti o una delle parti siano sprovviste di firma digitale ed in ogni altro caso in cui si renda necessario per ragioni di opportunità o di malfunzionamento del sistema che il contratto venga sottoscritto con firma autografa e successivamente scansionato e firmato digitalmente dall'Ufficiale Rogante:

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da..... pagine per intero e quanto della presente.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza.

Io, Ufficiale Rogante, dichiaro che il contratto sottoscritto con firme autografe viene scansionato da persona di mia fiducia e viene da me firmato in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Napoli, lì
